



**TRIBUNALE PER I MINORENNI  
POTENZA**

Il Tribunale per i Minorenni di Potenza, composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,

Dott. ssa Valeria Montaruli - Presidente -  
Dott. Giuseppe Santomassimo - Giudice relatore -  
Dr.ssa Silvia Caiella - Giudice onorario -  
Dott. Ignazio Corelli - Giudice onorario -

Visti gli atti del procedimento n. 457/18 C.C. aff. gen. relativi alla richiesta presentata in data 30.10.2018 da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Albania) il \_\_\_\_\_ e

nata a \_\_\_\_\_ (Albania) il \_\_\_\_\_ genitori di

nata a \_\_\_\_\_ (Albania) il \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_

volta ad ottenere autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 DLGS 286/98;

osserva

già a \_\_\_\_\_ è giunto a \_\_\_\_\_ circa un anno fa per lavorare in agricoltura e così assicurare sostentamento alla sua famiglia che lo ha raggiunto nello scorso mese di agosto.

I coniugi \_\_\_\_\_ chiedono l'autorizzazione a permanere nel nostro territorio. Essi hanno asserito che nel loro paese di origine non riuscivano ad assicurarsi il minimo necessario per il sostentamento familiare e quindi si sono sistemati a Policoro dove il \ \_\_\_\_\_ lavora saltuariamente come bracciante agricolo o come operaio in attesa di potersi stabilizzare (si veda la comunicazione dei Carabinieri in atti).

A \_\_\_\_\_ operano numerose aziende agricole dove trovano occupazione molti braccianti. Si tratta di prospettive lavorative molto concrete per gli extracomunitari anche perché non sempre la manodopera italiana riesce a soddisfare le necessità delle aziende del posto.

Gli istanti hanno già trovato una sufficiente sistemazione abitativa (si veda la comunicazione dei carabinieri del 13.1.19 in atti).

Questo giudice ritiene che si possa accogliere la loro richiesta. L'aspetto rilevante da considerare ai fini dell'autorizzazione è proprio la circostanza dell'assenza di reali prospettive lavorative in Albania che, in caso di rientro, comporterebbe un'indubbia

7

situazione di disagio socio-economico che inevitabilmente si ripercuoterebbe negativamente sulla condizione psico-fisica delle minori.

Sussistono, dunque, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dall'art. 31 co. 3 del D.L.vo n. 286 del 1998 per la concessione dell'autorizzazione in questione, da valutare, come previsto dalla norma, con riferimento all'età ed alle condizioni di salute del minore, parametri da considerare anche alternativamente. Le figlie minori degli istanti sono molto piccole, e quindi particolarmente fragili e bisognose di adeguata assistenza. A ciò si aggiungano i problemi di salute della signora in cura presso l'ospedale di per una seria patologia.

A parere di questo collegio, per confutare la prospettiva interpretativa qui seguita, non varrebbe sostenere che in tal modo si vanificherebbe tutta la normativa in materia di immigrazione che impone rigidi modelli procedurali, condizionati ad altrettanti specifici requisiti, per consentire l'ingresso degli extracomunitari in Italia. Infatti, l'art. 31 in questione, ponendosi l'obiettivo di predisporre una tutela adeguata dei minori extracomunitari, si presenta proprio come eccezione a tale complesso normativo e semmai il problema è verificare semplicemente l'estensione interpretativa di tale specifica disposizione. Nel caso di specie, accertato che un rientro in patria comporterebbe gravi pregiudizi per le minori, non si vede come non si possa accogliere l'istanza presentata dai loro genitori.

D'altro canto, non per tutti gli extracomunitari, al fine della permanenza in Italia, potrebbe valere l'interpretazione qui operata. Vale certamente per i cittadini albanesi che si trovano nelle condizioni indicate dagli istanti, essendo noto che in Albania vi sono tuttora consistenti sacche di indigenza e scarse opportunità lavorative, con negazione per i meno abbienti, soprattutto nelle zone più periferiche del paese, anche dei più elementari diritti e servizi, come per esempio in materia sanitaria e scolastica.

Ne consegue, pertanto, che, il mancato accoglimento dell'istanza ed il conseguente il ritorno in Albania delle minori in questione al seguito dei loro genitori comporterebbero per loro un notevole danno psico-fisico. Sul punto va anche evidenziato che l'art. 27 della Convenzione per i Diritti dell'Infanzia impone agli stati aderenti il riconoscimento a tutti i minori di un diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire uno sviluppo fisico, mentale, spirituale e sociale. Il mancato accoglimento della richiesta degli istanti si tradurrebbe nella negazione di tale fondamentale diritto alle minori

Quanto alla prova che i coniugi sono giunti in Italia per sfuggire ad uno stato di difficoltà e di indigenza, essa discende dalle stesse circostanze che emergono dalla lettura della documentazione, poiché pur di emigrare dall'Albania, il lavorerebbe in Italia in un settore (quello del bracciantato in agricoltura) scarsamente attrattivo per gli italiani. Gli istanti, peraltro, non intendono sottrarsi ad alcun obbligo in materia contributiva o fiscale, poiché la richiesta di autorizzazione è anche finalizzata, come detto, ad ottenere, da parte del padre delle minori, un'occupazione lavorativa regolare.

Non emergono negatività sul conto degli istanti sulla scorta delle notizie fatte pervenire dal servizio sociale e dai Carabinieri.

Infine, la presente decisione è rispettosa del vincolo della temporaneità previsto dal citato art. 31, poiché appare congruo concedere, per il caso di specie, un'autorizzazione per anni due non potendosi escludere che al termine di questo periodo le condizioni del paese di origine siano tali da consentire un rientro in patria senza che ciò comporti un pregiudizio per le minori in questione.

Pertanto, sentito il p.m.m. e visto il citato art. 31;

PQM

autorizza i coniugi come innanzi generalizzati, a permanere nel territorio italiano per anni due.

Archivia il procedimento.


In caso di diffusione del presente, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della riservatezza, in quanto previsto da vigente normativa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Potenza 7 febbraio 2019

Il giudice estensore

Dr. Giuseppe Santomassimo



Presidente

Dott.ssa Valeria Montaruli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Potenza

12/02/2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Franco Ferraina